

Albo N. 246 dal 15.06 al 30.06.15



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 12/06/2015

COMMISSARIO STRAORDINARIO nominato per la gestione dell'Ente in sostituzione del consiglio comunale, giusto Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 101 - Servizio I. S.G. Del 01/04/2015

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DITTA CRISAFULLI ANGELA (SENTENZA N. 674/13 CORTE APPELLO DI MESSINA) AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT.A) D.L. VO 267/2000-

l'anno duemilaquindici, addì ..dodici... del mese digiugno.....alle ore12,35.....

nella Casa Comunale è presente: Il Commissario straordinario Dr. Fulvio Bellomo-
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Sabrina Ragusa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

Visto il decreto della Regione Siciliana n. 101 - Servizio I. S.G. Del 01/04/2015 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Barcellona P.G. il Dr. Fulvio Bellomo.

VISTA la L.R. 44/91;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

“ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DITTA CRISAFULLI ANGELA (SENTENZA N. 674/13 CORTE APPELLO DI MESSINA) AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT.A) D.L.VO 267/2000-”

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Commissario Straordinario

dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.25 DEL 17-06-2015

OGGETTO: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Crisafulli Angela (sentenza n. 674/13 Corte Appello Messina) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 267/2000".

Settore competente: I° Servizio Contenzioso

PREMESSO che:

con sentenza n. 67413 della Corte d'Appello di Messina, emessa nella causa civile iscritta al n. 939/04 R.G., vertente tra Crisafulli Angela c/Comune di Barcellona P.G. ed IACP, con la quale, tra l'altro, il Comune di Barcellona P.G. è stato condannato al versamento delle differenze a conguaglio, pari ad € 270.154,00, presso la Cassa DD.PP. della Provincia di Messina, oltre gli interessi legali su tali conguagli dalla data dei relativi decreti di esproprio fino al deposito presso la stessa Cassa DD.PP., a titolo di differenza indennità di espropriazione di un terreno di proprietà dell'attrice sito in Barcellona P.G., località Fondaconuovo in catasto al fg. 12 partt. 623 e 627, occorso per l'esecuzione dei lavori di costruzione, da parte dello I.A.C.P. Di Messina, di alloggi popolari in località Fondaconuovo, giusti decreti di espropriazione n. 50 del 24/11/1982, n. 16 del 02/04/1984, n. 57 del 05/12/1987 e n. 8 del 13/03/1987, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate per in € 10.740,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

RITENUTO opportuno dover procedere a riconoscere come debito fuori bilancio quello scaturente dalla predetta sentenza per l'esecuzione della quale l'Avv. Salvatore Alesci, per conto e nell'interesse della Sig.ra Crisafulli Angela Maria Francesca, con nota del 09/06/2014, protocollata al n. 30431 del 16/06/2014, ha accettato il piano di rateizzazione, proposto dall'Ente, alle condizioni di cui alla detta nota;

RITENUTO che, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa per l'Ente, con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2728 del 09/10/2014, del Dirigente del I° Settore, che si allega alla presente per farne parte integrante sotto la lettera B), si è proceduto a dare esecuzione alla suddetta sentenza con la liquidazione della somma di € 69.599,00, di cui € 37.044,57 a titolo di spese e compensi legali di cui alla relativa specifica, dandosi, altresì, atto che con successivo e separato atto si sarebbe proceduto al riconoscimento del debito scaturente dalla precitata sentenza;

VISTO l'art. 194 del D. Legisl. 267/2000;

VISTI gli artt. 152 e 164 del D.Legisl. 267/2000.

DELIBERA

Ai sensi di quanto esposto in narrativa:

1) Prendere atto del debito fuori bilancio nascente dalla sentenza di cui alla parte motiva ed inerenti il giudizio di cui in narrativa, che qui si intende richiamato, per la complessiva somma di € 695.130,71, dando atto che le obbligazioni pecuniarie sono connesse a responsabilità, forniture, opere e prestazioni eseguite per l'epletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'Ente Locale, e di riconoscerlo ai sensi dell'art. 194 lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000.

2) Dare atto che il Dirigente del Settore competente ha già provveduto al pagamento della somma di € 69.599,00, come sopra specificata, per non arrecare ulteriore danno finanziario all'Ente, che si produrrebbe in caso di ritardato pagamento, imputando la spesa complessiva al cap. 2909 del bilancio 2014 per € 32.554,43 ed al capitolo 139/01 del bilancio 2014 per € 37.044,57, mentre la differenza di € 625.531,71 sarà pagato in tre esercizi finanziari, con imputazione della spesa al cap

così come segue:

- A) anno 2015 € 175.177,23 al cap. 2909 bilancio 2015;
B) anno 2016 € 225.177,24 al cap. 2909 e 139/01 bilancio 2016; (€ 25377,77 cap. 2909)
C) anno 2017 € 225.177,24 al cap. 139/01 bilancio 2017;

3) Dare atto che il presente pagamento viene effettuato in forza dell'esecutività della sentenza di cui in narrativa e che questo Ente si riserva l'esercizio di rivalsa delle somme corrisposte in forza della suddetta sentenza n. 674/13 della Corte d'Appello di Messina nei confronti dell'Istituto Autonomo Case Popolari;

4) Trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti – Regione Sicilia a cura dell'Ufficio di Segreteria.

Il responsabile del procedimento

Marino Lo Lauro

Avv. LETTERIO BRIGUGLIO
Via Maddalena, 24 - Tel. 090.2921039
98123 MESSINA
Cod. Fisc. BRG LTR 29L02 1492Y
Part. IVA: 00 262 510 837

Pervenuta al Protocollo
in data di oggi 10/12/2013

A)
N. Sent.
N. 939/04 R.G. Cont.
N. 560/04 R. Sez.
N. 30/08 R. Istr.
N. Cron.
N. Reportorio
Iscritto al ruolo n. 14.10.0.
In decisioni 20-5-2013
Deposita sentenza.....
11 5 OTT. 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di MESSINA la SEZIONE CIVILE

COMUNE DI BARCELLONA
POZZO DI GOTTO
05 DIC 2013
PO IN ENTRATA

In camera di consiglio e composta da:
dott. Mario Zumbo - Presidente rel.;
dott. Luigi Faranda - Consigliere;
dott. Elvira Patania - Consigliere;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.939/2004 RG
civile introitata in decisione all'udienza del 20-5-
2013 e vertente:

tra

Crisafulli Angela rappresentata e difesa dall'avv. L.
Briguglio e L. Accetta. CF CRISUOL 33747A 638Z

Attrice.

Contro

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentato e
difeso dall'Avv. A. Germanà. CF 00084640838

Convenuto.

e

Istituto autonomo case popolari (IACP) di Messina,
rappresentato e difeso dal prof. avv. R. Tommasini.

Convenuto-Chiamato in causa.

Oggetto: opposizione alla stima.

Conclusioni delle parti: come riportate nella parte
espositiva.

Svolgimento del processo


Con atto di citazione notificato il 14-2-2001
Crisafulli Angela conveniva in giudizio dinanzi al
tribunale di Barcellona il Comune di Barcellona e
premessò: che per la costruzione di case popolari il
Comune di Barcellona aveva proceduto ad una serie di
atti espropriativi di un terreno di proprietà di essa
attrice;

che i provvedimenti erano stati i
seguenti: 1) ordinanza sindacale del 20-12-1979 con cui

62202
10.12.2013
22
S. Zuffante I
S. Zuffante
07/12/13
See file

MR

era stata disposta l'occupazione d'urgenza di mq. 6533 di superficie di cui alle particelle 627 e 623; successiva ordinanza del 1981 di determinazione salvo conguaglio della indennità provvisoria di espropriazione; ordinanza sindacale di espropriazione del 24-12-1982; verbale della commissione provinciale espropriazioni del 7-4-1989 notificato il 12-6-1989 con cui veniva rideterminata l'indennità in lire 133.886.990; versamento alla Cassa DD.PP. in data 21-12-1996 della differenza della maggiore indennità; 2) ordinanza sindacale con cui era stata disposta l'occupazione d'urgenza di mq. 1590 di superficie di cui alle particelle 627 e 637; successiva ordinanza del 1983 di determinazione salvo conguaglio della indennità provvisoria di espropriazione; ordinanza sindacale di espropriazione del 2-4-1984; verbale della commissione provinciale espropriazioni del 7-4-1989 notificato il 12-6-1989 con cui veniva rideterminata l'indennità in lire 44.726.320; versamento alla Cassa DD.PP. in data 28-5-1991 della differenza della maggiore indennità; 3) ordinanza sindacale con cui era stata disposta l'occupazione d'urgenza di mq. 1003 di superficie di cui alle particelle 627 e 637; successiva ordinanza del 13-3-1987 di determinazione salvo conguaglio della indennità provvisoria di espropriazione; ordinanza sindacale di espropriazione del 5-12-1987; verbale della commissione provinciale espropriazioni del 7-4-1989 notificato sempre il 12-6-1989 con cui veniva rideterminata l'indennità in lire 35.708.466; versamento alla Cassa DD.PP. in data 28-5-1991 della differenza della maggiore indennità; 4) ordinanza sindacale del 10-1-1983 con cui era stata disposta l'occupazione d'urgenza della superficie di mq. 252 di cui alla particella 637; successiva ordinanza del 1986 di determinazione salvo conguaglio della indennità provvisoria di espropriazione; ordinanza



07220

sindacale di espropriazione del 13-3-1987; verbale della commissione provinciale espropriazioni del 7-4-1989 notificato il 12-6-1989 con cui veniva rideterminata l'indennità in lire 9.147.150; versamento alla Cassa DD.PP. in data 26-3-1991 della differenza della maggiore indennità;

che le occupazioni erano avvenute in carenza di potere e senza titolo per inesistenza e inefficacia originaria della dichiarazione di p.u.;

che essa istante aveva diritto al valore venale dei terreni ragguagliato alla natura edificatoria degli stessi;

che in ogni caso, qualora non si fosse ritenuta illecita l'occupazione, le somme determinate dal Comune non rappresentavano la giusta indennità che era dovuta a congruo alla istante non essendosi tenuto conto dell'effettivo valore di mercato;

che inoltre erano dovuti i maggiori danni ex art. 1224 c.c. per i ritardi nel pagamento;

ciò premesso chiedeva dichiararsi illegittima l'occupazione e la condanna del Comune al risarcimento danni da determinarsi; che in ogni caso venisse determinato l'ammontare della giusta indennità dovuta con condanna del Comune al pagamento o al versamento presso la cassa DD.PP.; che comunque venissero ricalcolate le differenze spettanti rispetto alle somme depositate tenendo conto che dette differenze erano costituite dalle indennità e dagli interessi legali con condanna del comune al pagamento o al versamento presso la Cassa DD.PP.; che venisse condannato il Comune al risarcimento danni ex art. 1224 c.c. per il ritardo nel pagamento di quanto dovuto e per il ritardo nel deposito delle somme a partire dalla data dell'espropriazione al momento del deposito.

Costituitosi in giudizio il Comune contestava che l'occupazione fosse divenuta illegittima deducendo



Handwritten signature or initials.

che con delibera consiliare del 31-1-1978 il Comune aveva approvato il piano per l'edilizia economica e popolare e che pertanto non era necessaria la fissazione dei termini di cui all'art. 13 legge 2359/1865 ; eccitava l'incompetenza del tribunale con riferimento alla domanda di determinazione della giusta indennità e in ogni caso la prescrizione. Veniva autorizzato il Comune a chiamare in causa l'IACP.

L'IACP si costituiva e contestava la propria legittimazione passiva deducendo che era legittimato il solo Comune, essendo l'IACP semplice delegato alla procedura espropriativa.

Con sentenza in data 31-7-2004 il tribunale di Barcellona rigettava la domanda di risarcimento danni e dichiarava la propria incompetenza sulla domanda di determinazione della giusta indennità di esproprio.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Crisafulli con atto d'appello e di contestuale riassunzione di causa notificato l'11-10-2004 al Comune di Barcellona ed anche all'IACP, deducendo che il primo giudice aveva erroneamente rigettato la domanda di risarcimento danni per occupazione usurpativa.

Con lo stesso atto la Crisafulli, in subordine rispetto al motivo d'appello relativo al risarcimento danni, riassumeva la domanda di determinazione della giusta indennità di espropriazione e chiedeva che il Comune di Barcellona venisse condannato a pagare le somme dovute o a depositarle presso la Cassa DD.PP.; che comunque venissero ricalcolate le differenze spettanti rispetto alle somme depositate tenendo conto che dette differenze erano costituite dalle indennità e dagli interessi legali con condanna del Comune convenuto al pagamento o al versamento presso la Cassa DD.PP., che venisse condannato il Comune al risarcimento danni ex art. 1224 c.c. per il

M. Crisafulli

ritardo nel pagamento di quanto dovuto e per il ritardo nel deposito delle somme a partire dalla data dell'espropriazione al momento del deposito.

Costituitosi in giudizio il Comune di Barcellona contestava la fondatezza dell'appello di cui chiedeva il rigetto; contestava la domanda subordinata di determinazione della giusta indennità eccependo la prescrizione ; contestava la domanda di riconoscimento di ulteriori differenze di indennità ed eccepeva la prescrizione; deduceva infine che aveva diritto ad essere garantito e manlevato dall'IACP per eventuali esborsi di somme da parte dello stesso Comune .

L'IACP si costituiva, a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di appello, e contestava la fondatezza dell'appello ribadendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Con sentenza in data 5-10-2009 la Corte d'Appello di Messina rigettava l'appello proposto dalla Crisafulli e provvedeva contestualmente con sentenza non definitiva a rigettare l'eccezione di prescrizione in ordine alla domanda di determinazione della indennità di espropriazione e a disporre per il prosieguo del giudizio per determinare tale indennità oltre che per l'esame della domanda subordinata.

Venivano depositate relazione di ctu e relazione supplementare.

All'udienza del 20-5-2013 la causa passava in decisione con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche.

Motivi della decisione

Con la citata sentenza la Corte provvedendo in via definitiva ha rigettato l'appello proposto dalla Crisafulli confermando la sentenza del tribunale che ha rigettato la domanda di risarcimento danni per occupazione usurpativa.

Handwritten signature

Con la stessa sentenza provvedendo in via non definitiva la Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione in ordine alla domanda di determinazione della indennità di espropriazione ed ha disposto per il prosieguo del giudizio, con separata ordinanza disponendo ctu per la determinazione della giusta indennità di espropriazione.

L'oggetto del presente giudizio riguarda pertanto la determinazione della giusta indennità di espropriazione nei rapporti tra l'attrice Crisafulli e il Comune di Barcellona, ente espropriante e legittimato passivo in ordine alla domanda, nonché la subordinata domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti dell'IACP.

Il ctu ing. D'Andrea ha provveduto a determinare il valore venale dei terreni oggetto delle quattro procedure espropriative per cui è causa, accertando in base alla destinazione urbanistica e alla presenza di infrastrutture primarie e secondarie il carattere edificatorio del terreno; ha poi utilizzato il metodo sintetico-comparativo, tenendo conto dei prezzi di mercato esistenti al momento dei vari decreti di esproprio ricavandoli da idonei tariffari comparativi (sentenze della Corte d'Appello di Messina, sentenze del tribunale di Messina e stima ctu della Corte d'Appello) e riferentisi a particelle catastali relative a terreni in località Fondaconuovo del Comune di Barcellona prossimi a quelli di stima e con caratteristiche simili per giacitura e utilizzazione); il ctu ha proceduto utilizzando con razionale comparazione anche cespiti con diversa localizzazione, estensione e possibilità di fruizione ed adottando opportuni e congrui coefficienti di adeguamento temporale ed oggettivo è pervenuto, mediando tra i valori ottenuti, a determinare il ~~valore unitario al metro quadrato pari ad € 36,49 per~~ la indennità di espropriazione di cui al decreto n.

Handwritten signature

50 del 24-12-1982, € 44,82 per l'espropriazione di cui al decreto n. 16 del 2-4-1984, € 51,39 per la indennità di cui al decreto n. 8 del 13-3-1987 e € 55,61 per la indennità di cui al decreto n. 57 del 5-12-1987 .

Un tale giudizio è stato effettuato correttamente tenendo conto di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle aree (della loro estensione e della loro qualità) ed utilizzando il metodo sintetico-comparativo, e non potendosi considerare, come da chiarimenti forniti dal ctu, solo il valore assunto con sentenza n. 15/88 della Corte d'Appello proprio perché unico.

Le conclusioni del ctu pertanto devono essere condivise e fatte proprie dal Collegio, dovendosi in conseguenza respingere la richiesta di rinnovo della ctu fatta dal Comune di Barcellona.

In conclusione le somme che competono alla Crisafulli per la prima espropriazione, come accertato dal predetto ctu, è pari a lire 461.634.846 ed essendo stata versata presso la Cassa DD.PP. la somma di lire 131.783.000, la differenza dovuta a conguaglio come calcolato dallo stesso ctu è di lire 329.815.846 pari ad € 170.335; per la seconda espropriazione la differenza dovuta a conguaglio è di lire 98.072.180 pari ad € 50.650; per il terreno di cui al terzo decreto di espropriazione la differenza dovuta a conguaglio come calcolata dallo stesso ctu è di lire 17.472.016 pari ad € 9023; per la quarta espropriazione la differenza dovuta a conguaglio è di lire 77.734.028 pari ad € 40.146.

Al pagamento delle predette somme, che costituiscono la differenza tra le somme liquidate e quelle in origine già depositate presso la Cassa depositi e prestiti, è tenuto il Comune di Barcellona il quale è condannato a versare presso la Cassa DD.PP. di Messina anche gli interessi come per legge .

Handwritten signature

dalla data del decreto di esproprio fino al deposito presso la Cassa DD.PP.

Non compete rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e mancando la prova del maggior danno.

Quanto alla domanda di rivalsa del Comune nei confronti dell'IACP deve la Corte rilevarne la inammissibilità.

Ed invero, mentre è da ribadire come la legittimazione passiva in ordine alla opposizione alla stima è del Comune di Barcellona che è il soggetto espropriante e beneficiario della espropriazione e quindi obbligato al pagamento della indennità di espropriazione, deve osservarsi che è ius receptum per giurisprudenza consolidata della S. C. di Cassazione che la domanda di rivalsa, in quanto basata su un titolo diverso dalla espropriazione (ossia sulla convenzione tra Comune ed ente delegato o concessionario) esula dalla speciale competenza della Corte d'Appello in unico grado contemplata dall'art. 19 legge 865/1971 (v. Cass. 13456/2011 e Cass.16623/2013) .

Né può ritenersi, come sostenuto dal Comune, che si sia formato il giudicato sulla ammissibilità della domanda di rivalsa a seguito della affermazione contenuta nella motivazione della sentenza non definitiva di questa Corte "che la domanda di rivalsa sia domanda di garanzia propria".

E' irrilevante infatti tale affermazione mancando nel dispositivo della predetta sentenza qualsiasi statuizione sul capo della domanda (v. in tal senso Cass. 4451/93; Cass. 16572/2002; Cass. 11842/04 in cui si enuncia il principio che " quando il dispositivo contenga statuizioni che riguardano solo alcune cause decise e si limita a disporre la rimessione delle parti in istruttoria come da

McE...

separata ordinanza, l'esistenza di una decisione giudiziaria idonea ad assumere la forza del giudicato non può essere desunta da mere affermazioni contenute nella parte motiva") .

Risulta peraltro dal complessivo senso della stessa motivazione della sentenza non definitiva, in cui si prevede pure che "per l'esame della domanda di rivalsa deve disporsi per la prosecuzione del giudizio", come la detta sentenza abbia inteso in effetti rinviare ogni statuizione su detta domanda al giudizio definitivo(né poteva essere altrimenti una volta che veniva rinviata al prosieguo del giudizio l'esame della domanda principale di determinazione della indennità di espropriazione e di condanna del Comune al pagamento di somme mentre la domanda di rivalsa era solo subordinata nel caso eventuale di condanna del Comune).

Deve pertanto concludersi per la inammissibilità della domanda di rivalsa.

Circa le spese del presente grado del giudizio ritiene il Collegio che esse nei rapporti tra la Crisafulli e il Comune devono porsi, seguendo la soccombenza, a carico del Comune di Barcellona e liquidarsi, in base al valore della causa, ai sensi del DM 140 del 2012 come da dispositivo .

Nei rapporti tra il Comune e l'IACP ricorrono giusti motivi, tenuto conto delle ragioni di carattere processuale della decisione, per compensarle per intero; analogamente nei rapporti tra la Crisafulli e l'IACP, dato che nessuna domanda è stata svolta dalla prima contro l'IACP.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina 1° sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Crisafulli Angela con atto di riassunzione di causa notificato l'11-10-2004 al Comune di Barcellona

Al. Crisafulli

e in data 8-10-2004 all'IACP di Messina, uditi i difensori delle parti così provvede:

In accoglimento della domanda di opposizione alla stima determina la indennità di espropriazione spettante alla Crisafulli nelle seguenti somme: per la indennità di espropriazione di cui al decreto n. 50 del 24-12-1982 lire 461.634.846 ed essendo stata versata presso la Cassa DD.PP. la somma di lire 131.783.000, la differenza dovuta dal Comune di Barcellona a conguaglio è di lire 329.815.846 pari ad € 170.335; per la seconda espropriazione (decreto n. 16 del 2-4-1984) la differenza dovuta a conguaglio è di lire 98.072.180 pari ad € 50.650; per il terreno di cui al terzo decreto di espropriazione (decreto n. 8 del 13-3-1987) la differenza dovuta a conguaglio è di lire 17.472.016 pari ad € 9023; per la quarta espropriazione (decreto n. 57 del 5-12-1987) la differenza dovuta a conguaglio è di lire 77.734.028 pari ad € 40.146.

Condanna per l'effetto il Comune di Barcellona P.G. al versamento di dette differenze a conguaglio presso la Cassa DD. PP. della Provincia di Messina oltre gli interessi legali su tali conguagli dalla data dei relativi decreti di esproprio fino al deposito presso la stessa Cassa DD.PP.

Dichiara inammissibile la domanda di rivalsa del Comune contro l'IACP.


Condanna il Comune al rimborso in favore della Crisafulli delle spese del giudizio che liquida in € 3271,70 oltre iva e cpa, per rimborso di spese vive di ctu, ed in € 10.740 per compensi oltre IVA e CPA.

Dichiara per intero compensate le spese del presente giudizio nei rapporti tra le restanti parti.

Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della 1a Sezione civile della Corte d'Appello il 27-9-2013

Il Presidente estensore

Mario Zucchi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Maria NANIA)

REPUBBLICA ITALIANA - IN PRIME DELLA LEGGE

Comunicazione a tutti gli uffici ed a tutti i funzionari che ne siano richiesti e a chiunque voglia di interesse e informazione il presente stato al pubblico ministero di Cassazione e a tutti gli uffici della forza pubblica di concorrenti, in ordine al ...

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato ...

Dipartimento Letterario

nell'interesse di Crisafulli Angela

Messina, li 29-11-2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Maria NANIA)

È copia conforme ad altra copia rilasciata con la formula esecutiva.

Messina, 29-11-2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Maria NANIA)



RELATA DI NOTIFICA - AD ISTANZA DELLA SIG. RA CRISAFULLI ANGELA
 e dei suoi difensori Av. LEONARDO BRIGUGLIO e Av. LORENA ARRETA,
 IO SOTT. V.F. LE GIUD. RIO ADDETTO ALL'UFFICIO DISTRETTO NOTIFICHE PRESSO
 LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA HO NOTIFICATO COPIA DELLA SUPERIORE
 SENTENZA AL CORRIVÈ DI BARCELONA P.G. (NE), IN PERSONA DEL GIUDICE
PRO-TENPORE, MEDIANTE IL SERVIZIO POSTALE CON RACCOM. A.R.

N. _____ DEL _____

UFFICIO AER
 CORTE APPELLI DI MESSINA
 UFFICIO DISTRETTO NOTIFICHE
 (Antonio Fusi)

A mezzo del servizio postale a norma di legge
 con raccomandata RR. N.
 Messina, li 03 DIC 2018
 Ufficiale Giudiziaria

37865

MOB. F. M. _____
 MOB. F. M. _____
 MOB. F. M. _____
 Diritto _____
 Imposta _____
 Totale _____
 10% Trasf. _____
 Spese PT _____
 Totale _____
 13,12
 Ufficiale Giudiziario

Imposta rateale 10% con disposizione in modo
 virtuale (Decreto Legislativo n. 138/2011 art. 10)



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

SETTORE I
ANNO 2014

Numero 341 del 02/10/2014

Reg. Gen. N° 2728 del 9-10-2014

OGGETTO: Giudizio Crisafulli Angela c/Comune di Barcellona P.G. +1, iscritto al n. 939/04 R.G. Corte Appello Messina. Esecuzione sentenza n. 674/13 -

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di ottobre, la sottoscritta Marina Lo Monaco – Dirigente del I° Settore -

Vista la sentenza n. 67413 della Corte d'Appello di Messina, emessa nella causa civile iscritta al n. 939/04 R.G., vertente tra Crisafulli Angela c/Comune di Barcellona P.G. ed IACP, con la quale, tra l'altro, il Comune di Barcellona P.G. è stato condannato al versamento delle differenze a conguaglio, pari ad € 270.154,00, presso la Cassa DD.PP. della Provincia di Messina, oltre gli interessi legali su tali conguagli dalla data dei relativi decreti di esproprio fino al deposito presso la stessa Cassa DD.PP., a titolo di differenza indennità di espropriazione di un terreno di proprietà dell'attrice sito in Barcellona P.G., località Fondaconuovo in catasto al fg. 12 partt. 623 e 627, occorso per l'esecuzione dei lavori di costruzione, da parte dello I.A.C.P. Di Messina, di alloggi popolari in località Fondaconuovo, giusti decreti di espropriazione n. 50 del 24/11/1982, n. 16 del 02/04/1984, n. 57 del 05/12/1987 e n. 8 del 13/03/1987, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate per in € 10.740,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Vista la nota del 22/05/2014, prot. n. 27027, con la quale la ditta Crisafulli Angela è stata invitata a far conoscere la propria disponibilità alla rateizzazione del debito di che trattasi da estinguersi in tre esercizi finanziari;

Vista la nota del 09/06/2014, protocollata al n. 30431 del 16/06/2014, con la quale l'Avv. Salvatore Alesci, per conto e nell'interesse della Sig.ra Crisafulli Angela Maria Francesca, accetta il piano di rateizzazione alle condizioni di cui alla detta nota;

Vista la nota datata 10/12/2013, protocollata al n. 64267 del 23/12/2013, dell'Avv. Annalisa Germanà, legale dell'Ente nella causa in oggetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'esecuzione della predetta sentenza, anche al fine di evitare ulteriori aggravii di spese a carico dell'Ente, per l'importo di € 695.130,71

così distinto:

- € 270.154,00 sorte capitale in sentenza;
- € 387.932,13 interessi legali come in sentenza al 30/09/2014;
- € 3.762,98 spese vive CTU in sentenza comprese IVA e CPA;
- € 10.740,00 compensi in sentenza;
- € 429,60 CPA (4%) su € 10.740,00;
- € 2.457,32 IVA (22%) su € 11.169,60;
- € 19.599,00 registrazione sentenza;
- € 55,67 rilascio copie e notifica sentenza;

Dare atto che giuste disposizioni di cui all'art. 194 comma 2 del D. Legisl. 267/2000 il suddetto importo sarà pagato in due esercizi finanziari, con imputazione della spesa al cap. così come segue:

- A) anno 2014 € 69.599,00 al cap. *2909 bilancio 2014 per € 32.554,4 e cap. 139/01 per € 37.044,57*
- B) anno 2015 € 175.177,24 al cap. bilancio 2015;
- C) anno 2016 € 225.177,24 al cap. bilancio 2016;
- D) anno 2017 € 225.177,24 al cap. bilancio 2017;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione della prima rata delle somme disponibili in favore della Sig.ra Crisafulli Angela;

Vista la Legge 142/90;

Visto l'art. 183 D.L.vo n° 267/2000;

DETERMINA

- 1) Per i motivi di cui sopra e per quanto sopra specificato, autorizzare il Settore di Ragioneria ad effettuare in favore della Sig.ra:
 - **CRISAFULLI Angela Maria Francesca** nata a Barcellona P.G. il 07/12/1933, ivi res.te in Largo Grazia n. 1, C.F. CRS NLM 33T47 A638P, deposito presso la **Cassa DD.PP. della provincia di Messina per la somma di € 32.554,43 complessivi, nonché ad emettere titoli di pagamento in favore della stessa per complessivi € 37.044,57 per spese e compensi legali come distinti in premessa.**
- 2) Incaricare l'Ufficio Contenzioso di trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per l'annotazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione dando atto che l'esecutività è subordinata a tale visto.
- 3) Provvedere, dopo il visto di regolarità contabile, a trasmettere, tramite il responsabile del Servizio Contenzioso, dopo aver acquisito la numerazione del registro generale, alla Sig.ra Crisafulli Angela Maria Francesca, la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191 del D.L.vo n. 267/00, raccomandandole di citare gli estremi della stessa in tutti i documenti che dovranno inviare direttamente all'Ufficio individuato quale responsabile unico dell'intero procedimento.
- 4) Dare atto che al deposito della somma di € 32.554,43 ed al pagamento della somma di € 37.044,57, in favore della Sig.ra Crisafulli Angela Maria Francesca, si provvederà dopo il visto di regolarità apposto dal responsabile del procedimento.

- 5) Ricordare che gli estremi della presente dovranno essere riportati sugli atti contabili e di liquidazione.
- 6) Dare incarico alla Ragioneria di trasmettere, dopo il visto contabile, il presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, alla Segreteria Generale per l'annotazione nel registro generale e con carico di:
- pubblicazione e comunicazione dei relativi estremi al Servizio Contenzioso;
 - trasmissione di copie ai Sigg. Sindaco, Presidente del Consiglio e Segretario Generale.
- 1) Rimandare a successivi atto la liquidazione delle somme impegnate per l'anno 2015;
- 2) Dare atto che con successivo e separato atto si darà luogo al riconoscimento del debito scaturente dalla succitata sentenza n. 674/13 della Corte d'Appello di Messina di cui in premessa.
- 3) Dare atto che il presente pagamento viene effettuato in forza dell'esecutività della sentenza di cui in narrativa e che questo Ente si riserva l'esercizio di rivalsa delle somme corrisposte in forza della suddetta sentenza n. 674/13 della Corte d'Appello di Messina nei confronti dell'Istituto Autonomo Case Popolari;


Si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Dirigente che lo ha adottato, per la lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo, sia per motivi di legittimità che di merito, entro gg. 10 dalla data di pubblicazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott.ssa Marina Lo Monaco)

Impegno Spesa
previaario n° 1731 / 9014

Impegno Spesa
previaario n° 1732 / 9014



Municipio della Città di Barcellona Pozzo di Gotto
Provincia di Messina

I SETTORE

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE

A norma degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 si chiede la pubblicazione delle informazioni di seguito riportate concernenti la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati.

Amministrazione Aperta: SI

Beneficiario: Crisafulli Angela Maria Francesca

Dati fiscali: C.F. CRS NLM 33T47 A638P

Modalità di individuazione del Beneficiario: Sentenza n. 674/13 Corte Appello Messina.

Norma o titolo a Base: Causa promossa da Crisafulli Angela Maria Francesca dinnanzi la Corte d'Appello di Messina iscritta al n. 939/04 R.G.

Responsabile del procedimento: D.ssa Marina Lo Monaco



IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE
(D.ssa Marina Lo Monaco)

Comune di Barcellona PG (ME)

Prenotazione n 001731/2014

Sub:

Progr.:

di Euro: 32.554,43
pari a Lira: 63.034.166

Ditta fornitrice

Imputazione Economica:

Imputazione Patrimoniale: UD01010 - OPERE DA REALIZZARE

Cod. Mecc.: 201080100

Intervento: 01 Voce Econ. 00 PEG 2909 00

Esercizio: 2014

In Euro: In Lire:

Stanziamiento anno in corso: 492.000,00 952.644.840

N° Prot. 0 Tot. impegni compreso il presente: 299.796,77 580.487.491

Data 09/10/2014 Disponibilità residua: 192.203,23 372.157.348

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90
recepita con L.R. 48/91 nonché ai sensi dell'art. 13 L.R. 44/91

Il Responsabile del settore
contabilità finanziaria-Impegni

Il Ragioniere Generale

Comune di Barcellona PG (ME)

Prenotazione n. 001732/2014 Sub: Progr.: di Euro: 37.044,57
pari a Lire: 71.728.289

Ditta fornitrice

Imputazione Economica: UE28010 - Oneri straordinari
Imputazione Patrimoniale: EC02010 - Debiti di funzionamento

Cod. Mecc.: 101080800 Intervento: 08 Voce Econ. 00 PEG 139 01

Esercizio: 2014

In Euro:

In Lire:

N° Prot.	0	Stanziamiento anno in corso:	1.422.500,00	2.754.344.075
Data	09/10/2014	Tot. impegni compreso il presente:	1.386.588,35	2.684.809.424
		Disponibilità residua:	35.911,65	69.534.650

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90
recepita con L.R. 48/91 nonché ai sensi dell'art. 13 L.R. 44/91

Il Responsabile del settore
contabilità finanziaria-impegni

Il Ragioniere Generale

Comune di Barcellona PG (ME)

Prenotazione n°001098/2015 Sub Prog. di Euro **€ 175.177,23**

Ditta fornitrice

Imputazione Economica:

Imputazione Patrimoniale: UD01010 - OPERE DA REALIZZARE

Cod. Mecc.	201080100	Intervento	01	Voce Econ.	00	PEG	2909/00
Esercizio	2015			Stanziamiento anno in corso			€ 552.275,86
N° Prot.	0			Tot. impegni compreso il presente			€ 313.267,85
Data	08/06/2015			Disponibilità residua			€ 239.008,01

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 13, della legge regionale 3/12/91 n. 44

Il Responsabile del dipartimento spese
servizio Impegni

Il Ragioniere Generale



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 25 DEL 12-6-15

Oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Crisafulli Angela (sentenza n. 674/13 Corte Appello Messina) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 267/2000".

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G. 8/6/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
D.ssa Marina Lo Monaco

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE si attesta la copertura finanziaria di €..... sull'intervento..... del bilancio comunale.

Barcellona P. di G., 08/06/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
D.ssa Elisabetta Bartolone

Impegno Spesa


provvisorio n° 4098/2015

Per allegato si invoca l'impiego di risorse per il beneficio con il quale si è proceduto al riconoscimento del debito del n. 2728/2015 e l'assunzione del debito.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Commissario Straordinario

Dr. Fulvio Bellomo




La presente è copia conforme all'originale

Li 15 GIU. 2015

Il Segretario Generale

D.ssa Sabrina Ragusa



Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 15-06-2015 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessasono stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal

15-06-2015 al 30-06-2015

è divenuta esecutiva il giorno _____

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data.....è stata trasmessa al Settore..... per l'esecuzione

Il Segretario Generale